



Comune di Genzano di Lucania
Provincia di POTENZA

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 10

DEL 29.07.2014

OGGETTO: Imposta Comunale Unica (IUC) componente TASI – Determinazione aliquote per l'anno 2014.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **17,20** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione **ordinaria**, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
CANCELLARA Rocco	SI
CERVELLINO Viviana	SI
GARGANO Teresa	SI
FILIPPETTI Alessandro	SI
IACOVERA Antonio	SI
STIGLIANI Matteo	SI
BALDANTONI Silvana	SI
CARCURO Alessandro	SI
VERTULLI Giuseppe	SI
BACCELLIERI Rocco	SI
CENTODUCATI Maria Antonia	SI

Assegnati n. 11 - In carica nr. 11 - Presenti nr. 11

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sindaco, **prof. Rocco CANCELLARA**;

Partecipa il Segretario comunale **D.ssa Maria PALMA**

La seduta è **pubblica**.

Il Sindaco Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Introduce l'argomento all'o.d.g. l'assessore al bilancio, Matteo Stigliani, il quale dà lettura della parte, inerente al presente argomento, della relazione che verrà riportata integralmente nella successiva deliberazione di approvazione del bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Evidenziato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra possessori da un lato e utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Visto il Regolamento IUC componente TASI, adottato con precedente deliberazione in questa stessa seduta, il cui art 12 stabilisce ai fini dell'applicazione delle riduzioni/detrazioni, quanto segue :

- a) per le abitazioni principali:
 - detrazione di € 55,00 fino a € 300,00 di rendita

- detrazione di € 25,00 fino a € 350,00 di rendita
- b) per gli altri immobili
- riduzione del 15% per uso stagionale cittadini non residenti

Dato atto che l' articolo 8 del Regolamento IUC, stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 20% a carico dell'utilizzatore e del 80% a carico del possessore;

Dato atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

Dato atto che, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI ed i relativi costi sono i seguenti:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Pubblica Illuminazione	€ 317.277,00
2	Polizia Municipale	€ 257.003,69
3	Viabilità	€ 106.105,00
4	Verde pubblico	€ 40.183,00
5	Biblioteca	€ 7.200,00
6	Attività culturali	€ 18.112,00
7	SUAP	€ 3.130,00
8	Demografico ed elettorale	€ 130.750,00
9	Uffici giudiziari	€ 7.500,00
TOTALE		€ 887.260,69

Ritenuto necessario, per l'anno 2014, di avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014, conv. in legge n. 68/2014, (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013) e di aumentare l'aliquota TASI per altri immobili dello 0,8 per mille;

Ritenuto quindi di approvare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	1,8 per mille
Altre Unità immobiliari	1,8 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille

Dato atto che con l'applicazione delle aliquote sopra individuate si realizza un gettito pari ad €. 297.614,48 (copertura 33%);

Ravvisata la necessità, di stabilire n. 2 rate con le seguenti scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica Comunale), valide per la componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l'anno 2014:

- dal 1° al 16° Ottobre
- dal 1° al 16 Dicembre

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale e ritenuto di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote TASI;

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, co. 1 del T.U. n. 267/2000, i pareri favorevoli del Responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile;

Visto il parere reso dall'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Baccellieri, Centoducati, Vertulli), espressi in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia

1) di approvare le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	1,8 per mille
Altre Unità immobiliari	1,8 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille

2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

3) di approvare le seguenti riduzioni/detrazioni:

a. per le abitazioni principali:

- detrazione di € 55,00 fino a € 300,00 di rendita
- detrazione di € 25,00 fino a € 350,00 di rendita

b. per gli altri immobili

- riduzione del 15% per uso stagionale cittadini non residenti

4) di stabilire in € 887.260,69 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Pubblica Illuminazione	€ 317.277,00
2	Polizia Municipale	€ 257.003,69
3	Viabilità	€ 106.105,00
4	Verde pubblico	€ 40.183,00
5	Biblioteca	€ 7.200,00
6	Attività culturali	€ 18.112,00
7	SUAP	€ 3.130,00
8	Demografico ed elettorale	€ 130.750,00
9	Uffici giudiziari	€ 7.500,00
TOTALE		€ 887.260,69

5) di stabilire n. 2 rate con le seguenti scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica Comunale), valide per la componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2014:

- ♦ dal 1° al 16° Ottobre
- ♦ dal 1° al 16 Dicembre

- 6) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite invio telematico al portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 (L. n. 214/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco – Presidente,

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Baccellieri, Centoducati, Vertulli), espressi in forma palese e per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Per la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa	
parere favorevole 21.07.2014	Il responsabile del servizio Dott.ssa Maria DRAGONETTI SANTARSIERI
Per la regolarità contabile	
parere favorevole 21.07.2014	Il responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Maria DRAGONETTI SANTARSIERI

Approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa Maria PALMA

IL SINDACO
F.TO prof. Rocco CANCELLARA

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione e' stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi nel sito web di questo Comune (*Albo Pretorio on line*) accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69*).

Genzano di Lucania, 01.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa Maria PALMA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria PALMA

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma 4,D.Lgs. n. 267/2000)
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 3,D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa Maria PALMA